

STATUTO INTERNO

UILDM

(Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare)
Sezione di Torino - Onlus
Associazione di Volontariato (Legge 266/1991)

ART. 1 - COSTITUZIONE

E' costituita l'Associazione denominata "UILDM - Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare - Sezione di Torino Onlus", acronimo "UILDM - Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare Onlus", che agisce in osservanza della Legge 11.08.1991 n. 266 (organizzazione di volontariato), nonché, in quanto Onlus, del D. Lgs. 4.12.1997 n. 460, successivamente indicata come "Associazione" o come "Sezione".

ART. 2 - PUNTUALIZZAZIONE GIURIDICA

L'Associazione è articolazione territoriale della UILDM Nazionale Onlus, Ente Morale riconosciuto con D.P.R. 1.5.1970 n. 391, con sede legale in Padova, retta da un suo proprio statuto e da un suo regolamento.

Il presente statuto interno ha, quindi, funzioni di recepimento di tali norme e allo stesso tempo di esposizione in modo strutturato e organico dell'identità della UILDM nonché le modalità di organizzazione, gestione e amministrazione della Associazione.

ART. 3 - SEDE

La sede operativa della Sezione è in Torino, Via Cimabue 2.

L'Associazione opera di norma nel territorio della provincia di Torino e nell'ambito della regione del Piemonte.

ART. 4 - FINALITÀ E SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE

Scopo dell'Associazione è quello di promuovere ogni iniziativa utile e necessaria per soddisfare i bisogni delle persone con disabilità e delle loro famiglie, per rimuovere gli ostacoli di ordine materiale, sociale, economico, culturale e politico che, di fatto, limitano il pieno rispetto della dignità umana e i diritti di autonomia delle persone con

disabilità e impediscono il pieno sviluppo della loro personalità e la loro piena partecipazione alle attività sociali, culturali, economiche e politiche.

In particolare l'Associazione:

- rappresenta le problematiche delle persone con disabilità, in particolare quelle affette da malattie neuromuscolari, presso le istituzioni pubbliche e private, le organizzazioni sociali e l'opinione pubblica, in relazione allo scopo di cui sopra;
- divulga la conoscenza dei problemi posti dalle malattie neuromuscolari per una loro efficace prevenzione;
- si adopera per l'eliminazione delle barriere architettoniche e culturali per una piena integrazione sociale delle persone disabili;
- contribuisce alla prevenzione e al superamento dei problemi psicologici e sociali che accompagnano le malattie neuromuscolari;
- favorisce la formazione professionale e l'inserimento lavorativo dei disabili;
- promuove ogni iniziativa che concorra alla realizzazione dell'autonomia e della vita indipendente delle persone disabili;
- promuove e sostiene, anche economicamente secondo le proprie possibilità, iniziative, piani e progetti di istituzioni pubbliche e private nonché di organizzazioni no profit relative ad attività di ricerca e all'erogazione di servizi sociali e sociosanitari a favore delle persone con distrofia muscolare, con malattie neuromuscolari e altre malattie genetiche;
- cura e produce pubblicazioni, riviste, notiziari di informazione e di aggiornamento su argomenti culturali e scientifici che rientrano nelle aree di interesse istituzionale e fornisce consulenze di esperti.

ART. 5 - COLLABORAZIONI

Per il perseguimento dei propri scopi l'Associazione potrà aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

ART. 6 - RISORSE ECONOMICHE

Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:

- contributi degli aderenti e/o di privati;
- contributi dello Stato, di Enti o istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, da inserire in una apposita voce di bilancio;
- ogni altro tipo di entrate ammesse dalla Legge 266/91.

ART. 7 - I BENI

I beni dell'Associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili nell'osservanza delle norme civilistiche in vigore e secondo quanto stabilito dallo Statuto e dal Regolamento generale della UILDM Nazionale Onlus.

I beni mobili possono essere acquistati dall'Associazione e sono ad essa intestati.

Tutti i beni immobili dell'Associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli aderenti.

ART. 8 - I SOCI

Possono essere Soci dell'Associazione coloro i quali abbiano compiuto la maggiore età e abbiano accettato lo Statuto dell'Associazione e i suoi regolamenti.

L'adesione all'Associazione è consentita anche ai minori, i quali, però, non possono esercitare il diritto di elettorato attivo e passivo fino al compimento della maggiore età.

L'adesione all'Associazione avviene con le modalità stabilite nel Regolamento Generale e dai provvedimenti della UILDM Nazionale Onlus.

La qualità di "socio" si acquisisce con la formale approvazione della domanda e il versamento della quota sociale, il cui importo è unico per tutto il territorio nazionale ed è stabilito dal Consiglio Nazionale UILDM.

Soci sono coloro che svolgono prestazioni volontarie, gratuite e spontanee, anche come componenti degli organi statutari, e/o contribuiscono, anche economicamente, al perseguimento delle finalità istituzionali.

Tutte le prestazioni fornite dai Soci sono gratuite salvo eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute e autorizzate dal Consiglio Direttivo.

I Soci che prestano attività di volontariato sono assicurati contro gli infortuni e le malattie connesse con l'attività svolta e per la responsabilità civile verso terzi (art. 4 Legge 266/91).

ART. 9 - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

I Soci hanno diritto:

- alla partecipazione con pieno diritto e pari opportunità alla vita e all'attività dell'Associazione;
- al godimento dell'elettorato attivo e passivo, se maggiorenni e in possesso dei requisiti richiesti nel presente Statuto;
- a una informazione adeguata sulla vita associativa e sulle iniziative intraprese dagli organi sociali per il perseguimento degli scopi istituzionali.

I soci hanno il dovere di:

- osservare le norme dello Statuto sociale, i regolamenti e le deliberazioni degli organi dell'Associazione;
- collaborare, a qualsiasi livello, nei limiti delle proprie possibilità, per il perseguimento degli scopi istituzionali, anche nella sfera privata, per il

superamento di ogni discriminazione nei confronti delle persone disabili e per la loro piena inclusione sociale;

- evitare qualsiasi atto o azione diretta o indiretta che possa arrecare ingiusto danno morale o materiale all'Associazione e denunciare fatti, atti e notizie di cui si è a conoscenza, che possano ledere l'Associazione stessa.

ART. 10 - I RAPPORTI CON I SOCI

I rapporti con i Soci sono gestiti dalla Sezione territoriale di appartenenza.

La cessazione dell'appartenenza all'Associazione avviene per:

- a) recesso unilaterale del Socio, che deve essere presentato per iscritto;
- b) decesso;
- c) morosità nel pagamento della quota annuale;
- d) radiazione ex art. 9 dello Statuto;
- e) decadenza per sopraggiunta incompatibilità a norma dell'Art. 21 ultimo comma.

ART. 11 - DISCIPLINA

Ai Soci che contravvengano ai doveri del loro stato possono essere comminate le seguenti sanzioni disciplinari in relazione alla gravità dell'infrazione commessa:

- censura;
- sospensione dello status di associato fino a un massimo di dodici mesi;
- radiazione o esclusione.

La radiazione può essere adottata:

- a) in caso di indegnità, di grave violazione dei doveri statutari e in caso di comportamenti incompatibili con le finalità dell'Associazione, tali da arrecare danni morali e/o materiali all'Associazione stessa;
- b) per grave inadempienza agli obblighi assunti ai sensi dell'Atto Costitutivo, dello Statuto e dei regolamenti.

La censura e la sospensione vengono comminate dal Consiglio Direttivo. La radiazione è comminata dall'Assemblea dei Soci.

ART. 12 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

1. l'Assemblea dei Soci;
2. il Consiglio Direttivo;
3. il Presidente;
4. il Revisore Unico dei Conti.

Tutte le cariche sociali sono gratuite, fatto salvo il rimborso delle spese a norma di legge nelle modalità e nei termini approvati dal Consiglio Direttivo. I titolari delle

cariche sociali sono assicurati come i Soci attivi.

ART. 13 - L'ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea dei Soci è composta da tutti i Soci iscritti nel Registro dei soci della Sezione in regola con gli obblighi statutari e regolamentari.

L'Assemblea si riunisce in via ordinaria almeno una volta l'anno entro il mese di marzo. Essa è convocata dal Presidente su deliberazione del Consiglio Direttivo.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, la data e il luogo di svolgimento. Sarà diramato tramite posta ordinaria con almeno otto giorni di anticipo sulla data di convocazione dell'Assemblea.

L'Assemblea in prima convocazione è valida se è presente la maggioranza dei componenti aventi diritto di voto. In seconda convocazione è valida qualunque sia il numero dei presenti, purché non inferiore a due volte il numero dei componenti il Consiglio Direttivo.

L'Assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Il Socio può farsi rappresentare, a mezzo delega scritta, esclusivamente da un altro Socio. Un Socio non può avere più di tre deleghe.

Sono compiti dell'Assemblea ordinaria:

- a) determinare le linee generali dell'azione da svolgere per il perseguimento degli scopi sociali;
- b) deliberare sulla relazione del Presidente e degli altri organi sociali;
- c) approvare i bilanci dell'Associazione;
- d) eleggere i componenti del Consiglio Direttivo;
- e) eleggere il Revisore Unico dei Conti;
- f) comminare la sanzione della radiazione o dell'esclusione;
- g) esaminare e deliberare su ogni altro argomento, relazione, proposta e documento ad essa sottoposti dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea si riunisce in via straordinaria su convocazione del Presidente, e può essere indetta anche su richiesta del Consiglio Direttivo, del revisore Unico dei Conti o di almeno un terzo degli associati.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'argomento da trattare.

Sono compiti dell'Assemblea straordinaria:

- a) approvare le modifiche dello Statuto interno;
- b) deliberare lo scioglimento, la cessazione e l'estinzione della Sezione

con le modalità e le procedure stabilite dal Regolamento Generale e dai provvedimenti degli organi della UILDM Nazionale Onlus.

L'Assemblea straordinaria può inoltre essere convocata su richiesta di uno degli organi o dei soggetti sopraindicati, per deliberare in ordine a rilevanti e urgenti questioni che dovranno essere specificamente precisate dai promotori.

ART. 14 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari di non meno di 5 e non più di 11 membri eletti dall'Assemblea dei Soci che ne determina di volta in volta il numero. I Consiglieri durano in carica tre anni e sono rinnovabili. Il Consiglio rimane in carica comunque fino al suo rinnovo.

In caso di dimissioni, morte o decadenza, il componente viene surrogato dal primo dei non eletti.

Alle sedute del Consiglio Direttivo partecipa il Revisore Unico dei Conti con diritto di parola, ma senza diritto di voto.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno quattro volte l'anno su convocazione del Presidente che ne determina la data, il luogo e l'ordine del giorno.

Il Consiglio Direttivo può, inoltre, essere convocato, in via d'urgenza, su richiesta di almeno un terzo dei componenti del Consiglio stesso, con l'obbligo di indicazione dell'argomento da trattare.

Il Consiglio Direttivo è valido se è presente la maggioranza dei suoi componenti.

Compete al Consiglio Direttivo:

- a) proporre le modifiche dello Statuto interno;
- b) approvare il Regolamento interno per il buon funzionamento dell'Associazione;
- c) eleggere, tra i propri componenti, il Presidente dell'Associazione;
- d) nominare, tra i propri componenti, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere dell'Associazione;
- e) adottare il bilancio d'esercizio (o consuntivo) e l'eventuale bilancio preventivo da sottoporre alla approvazione dell'Assemblea dei Soci;
- f) comminare le sanzioni della censura e della sospensione;
- g) accertare e dichiarare la decadenza del Socio per sopraggiunta incompatibilità ex Art. 21 ultimo comma;
- h) adottare tutti i provvedimenti di ordinaria e di straordinaria amministrazione dell'Associazione;
- i) adottare ogni altro provvedimento su materie e questioni non attribuite ad altri organi dell'associazione.

ART. 15 - IL PRESIDENTE

Il Presidente della Sezione è eletto dal Consiglio Direttivo al proprio interno nella seduta di insediamento, a scrutinio segreto, a maggioranza di voti dei presenti.

Il Presidente ha la rappresentanza dell'Associazione alle condizioni stabilite dallo Statuto e dal Regolamento Generale della UILDM Nazionale Onlus.

Spetta al Presidente:

- a) stabilire l'ordine del giorno, convocare, presiedere e dirigere le sedute del Consiglio Direttivo;
- b) curare l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei Soci;
- c) sottoscrivere la corrispondenza e gli atti di amministrazione;

- d) dirigere, coordinare, controllare il personale e i collaboratori retribuiti;
- e) esercitare la sorveglianza sull'andamento morale ed economico dell'Associazione e degli eventuali enti e organizzazioni partecipate;
- f) aprire e chiudere conti correnti bancari e postali, sentito il parere del Tesoriere.

In caso di cessazione per qualsiasi causa del Presidente, il Consiglio Direttivo sarà convocato in via d'urgenza dal Vicepresidente o, in mancanza, dal Consigliere con maggiore anzianità di iscrizione all'associazione, al fine di procedere all'elezione del nuovo Presidente e al reintegro numerico del Consiglio medesimo.

ART. 16 - IL VICEPRESIDENTE

Il Vicepresidente coadiuva il Presidente in tutte le sue funzioni e ne esercita i poteri eventualmente delegatigli.

In caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente, il Vicepresidente ne svolge tutte le funzioni.

ART. 17 - IL SEGRETARIO

Compete al Segretario dell'Associazione:

- a) la tenuta dei libri sociali;
- b) la regolare convocazione, svolgimento e verbalizzazione delle riunioni degli organi sociali;
- c) la tenuta della corrispondenza e dell'archivio dell'Associazione.

Il Segretario collabora con il Presidente nel disbrigo delle attività di gestione dell'Associazione.

ART. 18 - IL TESORIERE

Compete al Tesoriere:

- a) predisporre i bilanci e le relazioni che li accompagnano;
- b) tenere i rapporti con il Revisore Unico dei Conti;
- c) provvedere alla gestione delle entrate e delle spese;
- d) provvedere alle spese sociali secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo;
- e) svolgere il controllo del sistema amministrativo-contabile dell'Associazione che assicuri economicità e controllo della gestione.

ART. 19 - IL REVISORE UNICO DEI CONTI

Il compito di accertare la regolare tenuta delle scritture contabili è affidato a un revisore esterno scelto possibilmente tra gli iscritti al registro dei Revisori Legali dei Conti.

In particolare il Revisore Legale dei Conti:

- a) verifica nel corso dell'esercizio sociale, con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione delle scritture contabili dei fatti di gestione, nonché degli impegni assunti e della relativa copertura finanziaria;
- b) verifica se il bilancio di esercizio corrisponde alle risultanze delle scritture contabili e agli accertamenti eseguiti e se è conforme alle norme che lo disciplinano;
- c) esprime con un'apposita relazione il giudizio sul bilancio di esercizio.

L'attività di controllo contabile è annotata in un apposito libro conservato presso la sede sociale.

Il Revisore Legale dei Conti è nominato per tre esercizi consecutivi e cessa dal proprio ufficio con l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio sociale. È rieleggibile.

Compete al Revisore Unico il controllo contabile di cui all'Art. 2049 ter del Codice Civile.

ART. 20 - BILANCI E NORME DI GESTIONE

L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio di esercizio annuale è tenuto secondo le indicazioni delle Statuto, del Regolamento generale e dei provvedimenti degli organi della UILDM Nazionale Onlus. Gli eventuali utili e avanzi di gestione saranno impiegati esclusivamente nelle attività istituzionali e in quelle ad esse direttamente connesse.

I proventi derivanti da attività commerciali o produttive marginali sono inseriti in un'apposita voce del bilancio.

Detti proventi sono destinati a sostenere le finalità statutarie dell'Associazione in osservanza dei principi della Legge 266/1991.

ART. 21 - DIPENDENTI E COLLABORATORI

L'Associazione può assumere dipendenti e/o giovare dell'opera di collaboratori nei limiti previsti dalla Legge 266/1991.

I rapporti tra l'Associazione e i dipendenti e i collaboratori sono disciplinati dalla legge e dai provvedimenti adottati dal Consiglio Direttivo.

Detto personale è assicurato secondo legge contro le malattie, gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi.

Non può essere Socio il dipendente dell'Associazione e chi abbia un rapporto patrimoniale organico con la stessa.

ART. 22 - MODIFICHE DELLO STATUTO INTERNO

Le modifiche del presente Statuto dovranno essere deliberate dall'Assemblea straordinaria dei Soci della Sezione con una maggioranza di almeno la metà dei Soci iscritti, anche in seconda convocazione.

Si osservano le norme dello Statuto e del Regolamento generale della UILDM Nazionale Onlus.

ART. 23 - SCIoglimento, ESTINZIONE, CESSAZIONE

Lo scioglimento, l'estinzione o la cessazione della Sezione viene deliberato dall'Assemblea straordinaria con la maggioranza qualificata di almeno i tre quarti dei Soci iscritti, anche in seconda convocazione.

Si osservano le norme dello Statuto e del Regolamento generale della UILDM Nazionale Onlus.

ART. 24 - NORMA DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Statuto interno si fa riferimento allo Statuto e al regolamento generale della UILDM Nazionale Onlus e alle disposizioni del Codice Civile e delle leggi speciali in materia di associazioni di volontariato e di organizzazioni.